



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

DFP-0052709-11/12/2009-1.2.3.3

Ministero della salute  
Dipartimento dell'innovazione  
ROMA

p.c. Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento RGS/IGOP  
ROMA

**OGGETTO: art. 72 d.l. n. 112 del 2009 - esonero dal servizio - svolgimento in maniera continuativa dell'attività di volontariato.**

Si fa riferimento alla lettera del 7 dicembre 2009, n. DINN 817-P, con la quale è stata sottoposta la questione dell'interpretazione dell'art. 72 del d.l. n. 112 del 2008, nella parte in cui viene disciplinata la possibilità per il personale dipendente dalle amministrazioni ivi contemplate con i requisiti contributivi prescritti di chiedere l'esonero dal servizio. Il comma 3 di questa disposizione prevede che *“durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento.(...)”* Il problema verte sull'interpretazione dell'espressione *“in modo continuativo”*. Si chiede infatti se per la sussistenza del requisito, che dà diritto all'elevazione del trattamento economico dal 50 al 70% sia necessario che il dipendente svolga un quantitativo minimo di ore di attività.

In proposito, si è dell'avviso che, in mancanza di una precisa indicazione legale, la fissazione in via amministrativa di un monte ore minimo potrebbe appalesarsi come scelta arbitraria e, quindi, l'attestazione circa il requisito della continuità non può che essere condotto in concreto con riferimento alla specifica situazione. Tale scelta interpretativa è giustificata anche dalla considerazione che la tipologia di enti presso i quali può essere svolta l'attività (enti individuati per



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

categoria dal d.m. 5 novembre 2008) è varia quanto a forma e settore di intervento, cosicché la collaborazione nell'ambito dell'associazione può atteggiarsi in maniera differenziata. Sarà pertanto la specifica organizzazione interessata che dovrà valutare e attestare se l'attività dell'interessato viene espletata secondo continuità. È chiaro che non potrà considerarsi attività continuativa quella svolta in maniera saltuaria o sporadica, dovendo comunque ricorrere un'assiduità e una sistematicità della prestazione che rende la stessa meritevole di considerazione ai fini dell'elevazione del trattamento economico del dipendente a fronte di altre situazioni in cui tale elevazione non è presente trattandosi di collaborazioni prive del carattere della continuità.

IL CAPO DIPARTIMENTO  
Antonio Naddeo

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio Naddeo', written over the printed name.